



# I VOUCHER,

2

OVVERO I "BUONI LAVORO" PER IL COMPENSO DEL "LAVORO ACCESSORIO".

Parte Seconda: Valutazione giuridica di questo strano istituto e le procedure di acquisto.

# I VOUCHER,

OVVERO DEI BUONI LAVORO PER IL COMPENSO DEL “LAVORO ACCESSORIO”.

## Il lavoro accessorio: come qualificarlo giuridicamente?

- Con il dlgs 273/2003 era stato fatto un tentativo di qualificare il lavoro accessorio identificandolo con prestazioni saltuarie ed occasionali e, quindi, normalmente non ripetute, assicurando ai prestatori di lavoro un minimo di tutele previdenziali ed assistenziali.
- Alla fine, come abbiamo visto nella prima parte, **l'unico modo** rimasto per **definire** queste prestazioni è quello che **fa riferimento a limiti economici**. Di conseguenza in tutti i settori possono essere utilizzati i “buoni lavoro”, compresa la pubblica amministrazione, e da tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi.
- Fa eccezione **il settore agricolo**, in cui vengono fissati alcuni limiti che fanno riferimento ad una divisione fondamentale tra aziende:
  - a) con un **volume d'affari superiore ai 7.000 euro**: qui l'utilizzo di voucher può essere solo per **lavori stagionali e i prestatori d'opera solo pensionati o giovani** con meno di venticinque anni;
  - b) con un **volume d'affari inferiore ai 7.000 euro**: qui non ci sono limitazioni, salvo quella che riguarda il prestatore, consistente nel non essere stato iscritto nell'anno precedente nell'elenco dei lavoratori agricoli.

Infine il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), solo **se impiegato presso lo stesso datore di lavoro** titolare del contratto di lavoro dipendente.

*a cura di Antonio Vargiu*

# I VOUCHER,

OVVERO DEI BUONI LAVORO PER IL COMPENSO DEL “LAVORO ACCESSORIO”.

- **Il lavoro accessorio: un’ “anomalia” giuridica.**

E’ assolutamente anomala una definizione di questo istituto basandosi unicamente su criteri economici, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro.

Condividiamo completamente l’affermazione di Antonio Ivan Natali, magistrato ordinario del Tribunale di Brindisi (1), quando esprime tutte le sue perplessità, affermando che si rileva una criticità di questa disciplina “soprattutto in relazione a prestazioni che, pur rientrando nei limiti economici predetti, abbiano effettiva natura di lavoro subordinato, essendo caratterizzate in concreto, per esempio, da un vincolo di subordinazione nell’osservanza delle direttive datoriali e di un preciso orario di lavoro full-time o part-time.

È giusto ed equo l’utilizzo di tale strumento in un siffatto caso, dove l’accessorietà dell’istituto previsto ex lege cozza, evidentemente, con il carattere subordinato del concreto rapporto di lavoro che dunque meriterebbe tutte le tutele del lavoro subordinato?”.

(1) Lavoro accessorio: condizioni e limiti operativi, Antonio Ivan Natali, Diritto e pratica del lavoro, 1/2016.

*a cura di Antonio Vargiu*

# I VOUCHER,

OVVERO DEI BUONI LAVORO PER IL COMPENSO DEL “LAVORO ACCESSORIO”.



Noi aggiungiamo che l’opposizione sindacale alla degenerazione di questo istituto non è certo dovuta –come gli ultraliberisti vanno affermando- ad una reazione rispetto ad una diminuzione di un presunto loro potere di interdizione, ma al fatto che, praticamente, si stanno intaccando due principi fondamentali del diritto del lavoro italiano:

1. la tutela della parte più debole, i “prestatori d’opera”;
2. la contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

*a cura di Antonio  
Vargiu*

# I VOUCHER,

OVVERO DEI BUONI LAVORO PER IL COMPENSO DEL “LAVORO ACCESSORIO”.

## ○ *Acquisto e limiti dei voucher*



# I VOUCHER,

OVVERO DEI BUONI LAVORO PER IL COMPENSO DEL “LAVORO ACCESSORIO”.

## ○ Come si acquistano i voucher (art.49, comma 1, dlgs 81/2015).

I committenti, imprenditori o liberi professionisti, possono acquistare i voucher , con modalità telematiche, esclusivamente attraverso

- la procedura telematica Inps (voucher telematico);
- i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT;
- servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- banche popolari abilitate.

I committenti **non** imprenditori o professionisti, oltre che attraverso i canali telematici suindicati, possono continuare ad acquistare i voucher presso gli uffici postali.

# I VOUCHER,

OVVERO DEI BUONI LAVORO PER IL COMPENSO DEL “LAVORO ACCESSORIO”.

## ○ Il reddito annuo massimo ottenibile dai prestatori d’opera.

Per il 2017 il reddito massimo ottenibile dai prestatori di lavoro accessorio è pari a 7000 euro netti, equivalenti a 9.333 euro lordi, calcolati nel corso di un anno civile, ossia, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Tale compenso, rivalutabile ogni anno, è però riferito alla totalità dei committenti. Il compenso massimo per le prestazioni effettuate nei confronti del singolo committente, imprenditore o professionista, rimane invece invariato a 2020 euro.

## Gli obblighi dei committenti.

- 1) l’obbligo di acquisto dei voucher;
- 2) l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione accessoria, attraverso modalità varie, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore, però, ai 30 giorni successivi.
- 3) l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico suindicato da parte del prestatore. A questo fine molto probabilmente si dovrà ricorrere ad una autocertificazione da parte del lavoratore, vista l’impossibilità di conoscere in altri modi questo dato, anche al fine di evitare le relative sanzioni.